

## **REGOLAMENTO CTV**

### **ART. 1 – FINALITÀ**

Il presente regolamento attua le norme dello Statuto dell'Associazione CTV.

### **ART. 2 - DEFINIZIONE** (art. 1 e 2 dello statuto)

CTV Centro Territoriale per il Volontariato è l'ente gestore della funzione di Centro Servizi per il Volontariato operante sui territori provinciali di Vercelli e Biella ai sensi dell'art. 15 della legge 266/91 e successive modifiche ed integrazioni. L'associazione CTV è composta interamente da Organizzazioni di Volontariato aventi sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, il cui statuto risponde ai requisiti della L.266/91.

### **ART. 3 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ** (art. 4 dello statuto)

Le attività svolte da CTV, come Ente Gestore del Centro Servizi per il Volontariato, utilizzando i fondi speciali di cui all'art. 15 della Legge n. 266/1991, sono rivolte esclusivamente alle Organizzazioni di Volontariato iscritte e non iscritte nel Registro regionale del Volontariato. Eventuali altre attività svolte verso altri soggetti dovranno essere effettuate utilizzando altre risorse.

L'Associazione CTV è responsabile della gestione del Centro Servizi Volontariato che produce ed eroga servizi secondo la legge 266/91 e le successive disposizioni legislative a favore di Organizzazioni di Volontariato del territorio di sua competenza provvedendo in particolare a:

- a. approntare strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b. offrire consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c. assumere iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad Organizzazioni di Volontariato;
- d. offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Il Centro Servizi per il Volontariato è strutturato ed opera secondo le direttive, le delibere, i piani ed i programmi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo e ammessi a finanziamento dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la Regione Piemonte.

### **ART. 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE** (art. 7, 8 e 9 dello statuto)

La qualità di membro dell'associazione di CTV, i criteri di ammissione ed esclusione dei soci i loro doveri e diritti sono normati dagli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto.

Possono far parte di CTV, in numero illimitato, tutte le organizzazioni di volontariato aventi sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, il cui statuto risponde ai requisiti della L.266/91, che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. Possono far parte di CTV anche Associazioni di secondo livello purché iscritte ad un Registro Regionale del Volontariato.

L'associazione che chiede l'ammissione all'Associazione CTV deve inoltrare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente dell'Associazione CTV allegando i seguenti documenti:

- a) Copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) estratto del verbale in cui il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione delibera l'affiliazione a CTV;
- c) fotocopia del codice fiscale dell'associazione;
- d) apposito modulo d'iscrizione a CTV compilato in ogni sua parte. Tale modulo è disponibile presso gli uffici di CTV o online sul sito [www.centroterritorialevolontariato.org](http://www.centroterritorialevolontariato.org).

Il Presidente di CTV sottoporrà la domanda di adesione al Consiglio Direttivo, che assumerà una deliberazione in merito. In seguito alla deliberazione del Consiglio Direttivo l'Associazione richiedente riceverà comunicazione ufficiale in merito all'accettazione o meno della domanda di adesione. Tale comunicazione potrà essere inviata a mezzo e-mail e/o a mezzo posta.

Le Associazioni aventi sede legale nella provincia di Biella o di Vercelli e la cui domanda di adesione sia stata accettata, saranno inserite rispettivamente nel collegio elettorale di Biella o di Vercelli. Qualora l'Associazione abbia sede legale al di fuori delle province di Biella o di Vercelli, sarà cura dell'Associazione stessa indicare a CTV in quale collegio elettorale desidera essere inserita. Tale espressione di preferenza dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di apposito modulo che CTV provvederà a trasmettere unitamente alla comunicazione ufficiale in merito all'accettazione o meno della domanda di adesione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione motivando la sua decisione. Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

#### **ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI** (art. 10 e 11 dello statuto)

Fatti salvi i doveri dei soci previsti nello statuto le associazioni aderenti all'Associazione CTV devono:

- a) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti di CTV. Per comportamento degno si intende un comportamento, mantenuto dal legale rappresentante del socio o da altra persona nell'esercizio di funzioni di rappresentanza di un socio di CTV, che non arrechi danno a CTV e che non sia in contrasto con le finalità di CTV.
- b) pagare la quota sociale, ove prevista dall'Assemblea
- c) partecipare di norma alle iniziative organizzate dall'Associazione CTV, o da essa patrocinate;
- d) fornire su richiesta motivata il bilancio consuntivo e quello di previsione e tutte le informazioni inerenti la propria attività;
- e) comunicare le avvenute variazioni nelle cariche sociali o strutture organizzative, compresa l'apertura o chiusura di sedi, delegazioni o nuovi uffici.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse da CTV;
- b) ad accedere ai locali sociali e ad usufruirne anche per lo svolgimento di riunioni ed assemblee;
- c) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- d) ad accedere, per il tramite di persone fisiche a tal fine designate, alle cariche associative.

## **ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La quota associativa, qualora prevista dall'Assemblea, deve essere versata entro il termine ultimo del 15 marzo dell'anno di competenza o entro 90 giorni dall'invio di comunicazione relativa all'ammissione a CTV in qualità di socio.

## **ART. 7 - DECADENZA DA SOCIO** (art. 9 dello Statuto)

Il recesso da socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione CTV e recapitato a mano o via posta alla sede legale.

Allo stesso modo deve essere comunicato lo scioglimento dell'Associazione socia o la perdita delle caratteristiche di socio previste dall'art. 7 dello statuto di CTV.

La decadenza per mancato pagamento della quota sociale viene dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi nel termine di trenta giorni alla richiesta di saldo della quota annuale, ove essa sia prevista dall'Assemblea. Tale richiesta dovrà essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata dal Presidente decorsi sessanta giorni dal termine fissato per il pagamento delle quote annuali.

La decadenza su provvedimento assembleare viene dichiarata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che, benché invitato a mezzo raccomandata dal Presidente, non ottemperi, entro il tempo prefissato nella raccomandata ed indicato dal Consiglio Direttivo, a quanto previsto negli artt. 7 dello Statuto e 5 del presente Regolamento o compia atti o tenga comportamenti tali da non consentire la sua permanenza nell'associazione.

Contro il provvedimento assembleare di decadenza è ammesso il ricorso da presentarsi al Presidente in forma scritta entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci

La decadenza da socio non dà diritto alla restituzione di alcun versamento effettuato a favore dell'Associazione CTV.

## **ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** (art. 12 dello statuto)

Gli organi dell'Associazione sono descritti e normati dagli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dello Statuto di CTV.

Sono organi dell'Associazione:

- Il Presidente.
- Il Vicepresidente.
- Il Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea dei soci.
- Il Collegio dei Proviviri.

Alle riunioni dell'Assemblea hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, il membro del Consiglio Direttivo ed il membro del Collegio dei Revisori dei Conti nominati dal Comitato di Gestione. In nessun caso essi possono essere nominati Presidente dell'Assemblea.

La durata del mandato del membro del Consiglio Direttivo e del membro del Collegio dei Revisori dei Conti nominati dal Comitato di Gestione è stabilita dal Comitato stesso e comunicata da questo a CTV e ai propri rappresentanti.

#### **ART. 9 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA** (art. 21 dello statuto)

La convocazione dell'Assemblea avviene tramite comunicazione scritta diretta a ciascun socio via posta e/o a mezzo e-mail, nonché mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega al massimo due altri soci. Ogni persona fisica può esprimere un massimo di 3 voti.

Si intende per delega l'atto attraverso il quale una Associazione socia (delegante) trasferisce ad un'altra Associazione socia (delegato) l'esercizio del diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci di CTV. La delega deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione socia delegante.

Ogni socio partecipa all'Assemblea nella persona del legale rappresentante o di altro rappresentante da egli delegato attraverso la compilazione di apposito mandato.

Si intende per mandato l'atto attraverso il quale il legale rappresentante di una Associazione socia (mandante) trasferisce ad un'altra persona fisica (mandatario) l'esercizio del diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci di CTV, quale rappresentante della stessa Associazione. Il mandato deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'Associazione socia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe. A tal fine il Presidente sigla il registro presenze di ogni Assemblea in calce ad apposita dichiarazione.

Delle riunioni di Assemblea deve essere redatto verbale trascritto, a cura del segretario dell'Assemblea, nell'apposito libro.

#### **ART. 10 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** (art. 13 dello Statuto)

Ogni socio ha diritto ad esprimere un candidato alla carica di membro del Consiglio Direttivo di CTV. Il candidato espresso dovrà essere una persona fisica.

Le candidature alla carica di Consigliere dovranno essere espresse dai soci ed inviate in forma scritta (a mezzo posta e/o e-mail) alla segreteria di CTV entro 7 giorni dall'inizio dell'Assemblea elettiva, termine entro il quale sarà data comunicazione dell'elenco delle candidature attraverso il sito web dell'Associazione CTV. Per la validità delle candidature è necessario allegare:

- delibera, adeguatamente sottoscritta, del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dell'Associazione socia relativa alla candidatura del soggetto (a seconda di quale sia l'organo preposto a ciò in base allo statuto dell'associazione socia);
- curriculum vitae del candidato redatto secondo il modello predisposto da CTV.

Il Coordinatore di CTV avrà cura di verificare la validità delle candidature presentate ai sensi dello Statuto e del Regolamento e di trasmettere l'esito di tale verifica in sede di Assemblea elettiva.

Le candidature alla carica di Consigliere saranno suddivise in due liste secondo il collegio elettorale cui appartiene l'Associazione socia che presenta la candidatura.

Nel corso dell'Assemblea elettiva e relativamente all'elezione alla carica di Consigliere di CTV, ciascun socio potrà esprimere fino ad un massimo di tre preferenze.

L'Assemblea individuerà due scrutatori ed un presidente di seggio, tra i non candidati, che gestiranno tutte le fasi di voto e scrutinio, coadiuvati dai membri dello staff di CTV.

Risulteranno eletti i candidati più votati in ognuna delle due liste fino al raggiungimento del numero deliberato dall'Assemblea ordinaria precedente l'Assemblea elettiva, come previsto dall'art. 13 dello statuto di CTV.

Qualora nella compilazione della graduatoria si riscontri una eventuale parità di voti tra candidati appartenenti allo stesso collegio elettorale, sarà favorita la presenza in Consiglio Direttivo di quel candidato appartenente al sesso minormente rappresentato all'interno del collegio elettorale e, in secondo luogo, sarà privilegiato il candidato di minore età anagrafica. Qualora non fosse possibile individuare i candidati eletti a causa di una situazione di parità non risolvibile con l'attuazione dei criteri sopra elencati, si procederà per estrazione, di cui verrà data immediatamente comunicazione all'Assemblea.

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio darà lettura della graduatoria definitiva degli eletti e dei non eletti. Tale graduatoria manterrà la propria validità per tutto il periodo intercorrente fino alla successiva assemblea elettiva e verrà utilizzata in caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo per procedere alla sua sostituzione.

Entro 7 giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea elettiva i candidati che risulteranno eletti alla carica di Consigliere di CTV dovranno presentare in forma scritta alla segreteria di CTV apposita autocertificazione relativa alla non sussistenza di motivi di incompatibilità con la carica, come previsto dagli artt. 13 dello Statuto di CTV e 12 del presente Regolamento. Spetta al Presidente verificare la ricezione di tale documentazione e il non sussistere di cause di incompatibilità con la carica di Consigliere.

#### **ART. 11 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO** (artt. 13, 14 e 15 dello statuto)

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo e-mail, di norma sette giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto in base alle disposizioni del Presidente. Nella convocazione deve essere indicato anche l'Ordine del giorno e l'eventuale documentazione aggiuntiva. Eventuali integrazioni alla convocazione possono essere trasmesse fino allo svolgimento della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione CTV, in sua assenza dal Vicepresidente ed, in assenza di entrambi, da un Consigliere individuato tra i presenti. La prima seduta del Consiglio Direttivo successiva all'Assemblea elettiva è invece presieduta dal Consigliere più anziano per età anagrafica.

Il Consiglio Direttivo può invitare uditori alle sedute. Tali uditori, ove espressamente invitati, parteciperanno senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale trascritto nell'apposito libro. Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante un membro del Consiglio Direttivo, scelto tra i presenti all'incontro e secondo un criterio di rotazione. Un membro dello staff di CTV si occuperà di una prima verbalizzazione.

#### **ART. 12 - DECADENZA DA CONSIGLIERE E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ** (artt. 13 e 14 dello Statuto)

Il Consigliere che sia assente senza giustificazione per più di tre riunioni consecutive o, a fine d'anno solare, per più di metà delle riunioni, decade dalla carica. E' facoltà del Consigliere, per un totale di 3 volte l'anno, giustificare al Presidente la propria assenza con

documentazione comprovante l'esistenza di gravi impedimenti (personali, di salute, lavorativi) che gli impediscano di presenziare alla riunione. Tale giustificazione deve avvenire in forma scritta (via e-mail o posta). Il Presidente della seduta del Consiglio Direttivo dovrà dare comunicazione di tale giustificazione al Consiglio Direttivo stesso e la documentazione verrà allegata al verbale della seduta.

Spetta al Presidente verificare l'eventuale raggiungimento dei limiti causa di decadenza dalla carica di Consigliere.

In caso di raggiungimento dei suddetti limiti, il Direttivo delibererà la decadenza del Consigliere, il quale riceverà comunicazione scritta (a mezzo e-mail e/o posta) relativa al raggiungimento di tali limiti.

In caso di decadenza o dimissioni per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva, con riferimento al collegio elettorale del Consigliere uscente. Il Presidente provvede ad inviare comunicazione scritta (a mezzo e-mail e/o posta) indirizzata al primo dei non eletti e volta a verificare la disponibilità a subentrare nella carica di Consigliere di CTV.

Nel caso l'elenco dei non eletti risultasse esaurito, verrà eletto un nuovo membro del Consiglio Direttivo nella successiva prima Assemblea.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere, ad eccezione del membro nominato dal Comitato di Gestione:

a) persone che ricoprano altre cariche sociali all'interno dell'Associazione (ad eccezione di Presidente e Vicepresidente);

b) persone retribuite da CTV;

c) persone che, come titolari, amministratori dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento abbiano parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse di CTV;

d) consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore di CTV;

e) persone che ricoprano incarichi pubblici di governo, dai due Comuni capoluogo ai livelli territoriali superiori, nel territorio per il quale l'Associazione gestisce il Centro di Servizi per il Volontariato di cui all'art. 4 dello Statuto di CTV;

f) persone che rappresentino legalmente organismi preposti al finanziamento e/o controllo dell'Associazione.

Per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera e) dell'elenco sopra riportato si fa riferimento a quanto previsto all'art. 77 del TUEL.

In caso di candidatura ad elezioni politiche o amministrative del livello territoriale di cui al comma precedente, la carica di Consigliere viene sospesa. In caso di elezione, il Consigliere decade automaticamente.

### **ART. 13 - RICORSO AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI** (art. 23 dello statuto)

Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Presidente di CTV, il quale provvede a darne comunicazione al Collegio dei Probiviri entro 7 giorni dalla ricezione della raccomandata. Il Collegio dei probiviri deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla notifica da parte del presidente di CTV.

### **ART. 14 - IL COORDINATORE**

1. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo, previa determinazione della natura del rapporto, della sua durata e del trattamento economico, delle responsabilità e dei compiti.

2. Il Coordinatore, in particolare:

- dirige amministrativamente e tecnicamente l'Associazione, rispondendo del proprio operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo;
- attua le direttive generali impartite, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli organi associativi;
- è preposto ai servizi amministrativi e contabili ed alla gestione del personale addetto;
- partecipa alle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e tecniche;
- ricopre l'incarico di Responsabile del Personale.

Il Responsabile del personale interno alla struttura agisce nelle seguenti fasi:

- a. Fase istruttoria: predisporre documenti e informazioni necessari alla presa di decisione del Consiglio Direttivo o del Presidente nell'ambito delle sue deleghe;
- b. Fase esecutiva: rendere operative le decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- c. Fase di supporto: coadiuvare il Presidente nel presidiare il clima all'interno dell'ambiente di lavoro.

La sua responsabilità operativa si esplica nella gestione e supervisione di tutti i processi relativi al Personale conseguenti alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia: eventuale acquisizione di personale (ricerca, selezione e inserimento), gestione e sviluppo (pianificazione della formazione e sviluppo, politiche retributive, aspetti contrattuali, amministrativi e relazioni sindacali, cura del clima dell'ambiente di lavoro) fino alla dimissione del personale.

Come Responsabile per i collaboratori esterni verifica la correttezza dei rapporti di lavoro.

Il Coordinatore ha in dotazione e sotto la sua responsabilità una Carta di credito ricaricabile. L'utilizzo di tale Carta di credito ricaricabile è normato dal Regolamento Economico di CTV (parte I, art. 11).

Il Coordinatore può autorizzare pagamenti, secondo quanto previsto dal Regolamento Economico (parte II, art. 2) e nel rispetto delle procedure contenute nell'intero Regolamento Economico di CTV.

Relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Coordinatore ricopre il ruolo di Dirigente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009.